

A.S. 564

**Riformulazioni
proposte dal Governo**

5 aprile 2023

Ore 9,30

All'emendamento 6.0.500, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a.”.

Relazione illustrativa

Con la presente disposizione si prevede che alla Sose - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge del 8 maggio 1998, n.146, e successive modifiche e integrazioni, possano essere affidate, per gli aspetti metodologici, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, ai fini dell'introduzione del concordato preventivo e dell'implementazione dell'adempimento collaborativo, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei relativi aspetti tecnologici da parte di Sogei - Società Generale dell'Informatica S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modifiche e integrazioni.

Relazione tecnica

Alla presente disposizione, di natura organizzativa, non sono ascrivibili effetti finanziari, tenuto anche conto che le attività di cui trattasi rientrano nel complesso di quelle che SOSE già svolge nell'ambito delle sue competenze prevalenti quale soggetto deputato all'analisi complessa di dati influenti sulle strategie operative dell'Amministrazione finanziaria.

Riformulazione

8.78

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente: «13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR). Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

IN SOSTITUZIONE DELLA VERSIONE TRASMESSA il 3 APRILE

14.31 riformulazione corretta

1. *All'articolo 14, comma 4, primo periodo, le parole "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76," sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4 , 5, 6, 8 e 13 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76,";*

2. *Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:*

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse disponibili del Piano complementare l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del pnc medesimo specifici interventi, per i quali deve essere comunque assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

15.2 riformulazione:

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «*3bis*. L'Istituto per il credito sportivo, può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, delle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi-~~e~~, finalità istituzionali o strumentali. Per la quota, eventualmente, non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo nell'ambito della propria autonomia finanziaria.»
- b) al comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi: « Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.»
- c) dopo il comma 5, inserire il seguente: *5-bis*. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Riformulazione

15.4

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riformulazione

15.5

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, in coerenza con il presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.».

Riformulazione

18.19

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del “Piano Italia a 1 Giga”, approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga dei diritti d’uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d’asta della banda 26 GHz di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell’11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d’uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»

Riformulazione

18.53

Articolo 18

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

11-ter. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale Banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final del 3 aprile 2019 della Commissione europea, sui programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

Riformulazione

31.12

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardio protezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione del tempo di interventi dei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei punti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-bis.

6.quater. Ai fini di cui al comma 6-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Riformulazione

45.0.5

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità attuativa degli investimenti stessi nonché delle attività da svolgersi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
- b) al secondo periodo, dopo le parole: "*in house*" sono inserite le seguenti: ", del GSE".».

Riformulazione

47.40

47.41 testo 2

47.42

47.51 testo 2

All'Articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b, capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, aggiungere in fine le seguenti " , fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.";

b) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

b) alla lettera c):

1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio;"

3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è soppresso."

Conseguentemente, all'articolo 49 il comma 2 è soppresso.

Riformulazione

47.87

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione.».

9-ter. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-bis, capoverso comma 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

9-quater. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-bis, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale Infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel *conceptual design study* finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con *grant agreement* n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'Allegato 1, nell'ambito dei Comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 2, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

9-quinquies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quater possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Conseguentemente, all'A.S. 564 sono aggiunti i seguenti allegati:

Allegato 1. Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN):

B Estrazione di minerali da cave e miniere

23.5 Produzione di cemento, calce e gesso

IN SOSTITUZIONE DELLA VERSIONE MANDATA IERI

Riformulazione

48.3

48.4

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: *«e-bis) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi»;*
- b) dopo il comma 3, inserire il seguente: *“3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola “elettrificazione” inserire le seguenti: “e ammodernamento”.*

Riformulazione emendamenti 50.7 (Irto), 50.8 (Pogliese e altri), 50.9 (Misiani e altri) e 50.11 (Camusso e altri)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.»;

b) dopo il comma 17, inserire il seguente: «17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti **dei posti disponibili della vigente dotazione organica**, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, **previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta**. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. **Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.**».

Riformulazione

52.2

52.10

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."

5-ter. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023"; dopo le parole "30 giugno 2023", sono inserite le seguenti: ", nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023";
- b) al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" sono inserite le seguenti: ", concessioni";
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica."